

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

**ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE  
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE**

---

Prot. n. 5010 /Serv. Gest. AA.GG.

Palermo 24.12.2002

**OGGETTO:** POR Sicilia 2000-2006, Asse III “Risorse umane”, Misura 3.02  
“Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del  
lavoro nella logica dell’approccio preventivo” (FSE) – Rilevazione della  
natura preventiva e curativa delle azioni - DIRETTIVA

Al Dipartimento Lavoro

SEDE

Al Dipartimento

Agenzia per l’Impiego e la F.P.

SEDE

Al Sig. Dirigente

del Servizio Ufficio Regionale del Lavoro

PALERMO

Al Sig. Dirigente

del Servizio Ispettorato Regionale del Lavoro

PALERMO

Ai Sigg. Dirigenti

dei Servizi Uffici Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti

degli Ispettorati Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti

delle UU.OO.B. ex SS.CC.I.C.A.

LORO SEDI

Ai Soggetti Attuatori dei Progetti

Misura 3.02 POR Sicilia 2000-2006

LORO SEDI

Pervengono a questo Dipartimento notizie di provvedimenti di sospensione o di revoca di avviamenti ad attività formative, attuate presso Enti ammessi a finanziamento nell’ambito della Misura 3.02 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, adottati da talune Unità Operative ex SS.CC.I.C.A. della Regione a causa di presunte difformità riscontrate nello stato di disoccupazione degli allievi.

La questione è rilevante e merita chiarimenti e univoci orientamenti.

## **1. Premessa**

Il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 individua i soggetti destinatari della Misura 3.02 nella “popolazione in età attiva in cerca di occupazione con durata della *ricerca fino a sei mesi* – nel caso di disoccupati *giovani* (15 – 24 anni di età) – oppure *fino a 12 mesi*, nel caso di disoccupati *adulti* (oltre 24 anni di età), lavoratori in CIG straordinaria e mobilità, lavoratori provenienti da progetti di pubblica utilità, persone inserite in contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, *inattivi*”.

Per quanto riguarda l'esatta definizione delle tipologie dei destinatari, in relazione alla natura *preventiva* delle azioni ammissibili nell'ambito della Misura, il Complemento rimanda ai criteri per l'attuazione fissati nel paragrafo 3.2.3. del P.O.R., “Asse 3 Risorse umane”.

La strategia dell'asse, che mira alla valorizzazione delle risorse umane, ha come principali riferimenti le priorità di intervento del FSE (*policy field*) e, per la materia oggetto della presente direttiva, il *policy field A*, ossia la promozione di politiche attive del lavoro attraverso interventi che prevengano la disoccupazione.

Gli obiettivi specifici dell'asse, con riferimento alla linea di intervento predetta sono:

A.1. *Prevenzione* della disoccupazione di giovani e adulti;

A.2. Inserimento e reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

Al primo obiettivo è finalizzata la Misura 3.02 e, quindi, le azioni ammissibili devono avere natura *preventiva*, rivolgersi cioè a soggetti in cerca di occupazione da non più di 6 mesi, se giovani, o da non più di 12 mesi, se adulti.

Ai disoccupati da più di 12 mesi (lunga durata) è destinata, la Misura 3.03, avente carattere *curativo*.

## **2. Destinatari della Misura 3.02**

I destinatari delle azioni *preventive*, come sopra definite, appartengono alle seguenti tipologie:

1. disoccupati in senso proprio, ossia persone che hanno perso un lavoro;
2. soggetti in cerca di prima occupazione;
3. lavoratori in CIG straordinaria e in mobilità, con durata dello stato di disoccupazione rientrante nei parametri indicati in premessa;
4. giovani inseriti in contratto di apprendistato o in altro a causa mista;
5. *inattivi* ovvero – secondo la definizione contenuta nella domanda di iscrizione agli interventi a valere sul FSE – persone *che non hanno e non cercano lavoro*, benchè iscritte nelle liste di collocamento, quali, a titolo meramente esemplificativo, le casalinghe, gli studenti, i militari di leva, ecc..

Sono esclusi dalla logica dell'approccio preventivo i lavoratori in CIG ordinaria, quelli iscritti in mobilità da almeno 12 mesi, i soggetti utilizzati in attività socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità: per essi sono approntate le misure curative.

Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di rilevazione della condizione soggettiva dei destinatari delle azioni aventi natura *preventiva*, il P.O.R. richiede la sussistenza di un duplice requisito:

a) la data di inizio dello stato di disoccupazione;

b) *la data di offerta di una misura attiva del lavoro*.

In ordine al punto 1., è della massima importanza sottolineare che, nel caso di disoccupati in senso stretto o di persone in cerca della prima occupazione o, ancora, di persone inserite in contratto di apprendistato, la data di inizio dello stato di disoccupazione *non coincide necessariamente con quella di iscrizione o reinscrizione nelle liste di collocamento*, potendo essere rappresentata dalla conclusione di una misura di politica attiva del lavoro o di un percorso

scolastico (in quest'ultimo caso, anche se per abbandono)

Cruciale è il secondo requisito, giacché funge da discriminante per “definire la natura preventiva o curativa dell'azione che si intende realizzare”. Il principale, anche se non unico, target della misura è costituito, infatti, da quella fascia di popolazione che *non ha mai avuto un'esperienza di lavoro*.

### **3. Il ruolo dei Servizi per l'Impiego**

Determinante è, per quanto appena detto, il ruolo dei Servizi per l'Impiego cui spetta il compito dell'offerta “sistematica e generalizzata di azioni capaci di evitare l'entrata nella disoccupazione di lunga durata e di incidere sull'aumento dei tassi di attività”(P.O.R., paragrafo 4.3.2.).

Emerge con assoluta evidenza, dalla lettura sistematica del P.O.R. e del Complemento di Programmazione nonché dello schema di “Domanda di iscrizione all'intervento”, che il quadro normativo presupposto è rappresentato dal D.Lgs.181/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) che ha riformato il sistema del Collocamento pubblico innovando, tra l'altro, la definizione dello *status* di disoccupazione e le funzioni dei Servizi all'Impiego.

Per la fattispecie in argomento, va sottolineato che, in prima applicazione della nuova disciplina, le persone che intendevano rivolgersi ai Centri per l'Impiego per essere aiutati nella ricerca di un'attività lavorativa dovevano presentarsi a questi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, per dichiarare, *mediante autocertificazione*, di essere disoccupati e di essere disponibili immediatamente all'avviamento ad un lavoro.

*Dalla data di presentazione di tale dichiarazione sarebbe decorso lo status di disoccupazione*, salvo che per la determinazione della “disoccupazione di lunga durata” (oltre 12 mesi) e per gli avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della 56/1987, per i quali avrebbe continuato a trovare applicazione – in un vero e proprio doppio regime – la disciplina previgente.

Da parte sua, al Centro per l'Impiego sarebbe spettato il compito di:

- a) effettuare colloqui di orientamento con le persone in cerca di lavoro, proponendo sempre *l'offerta* di una opportunità di impiego o, in alternativa, di formazione, e stipulando con esse una sorta di patto di natura contrattuale;
- b) verificare, *ogni sei mesi* (almeno per i giovani di età inferiore ai 25 anni), se l'utente avesse assolto agli impegni assunti provvedendo, in caso negativo, alla di lui cancellazione dalla nuova anagrafe delle persone in cerca di lavoro (sostitutiva delle vecchie liste di disoccupazione).

Per deliberazione della Commissione Regionale per l'Impiego, in Sicilia il D.Lgs.181/2000 non ha finora trovato applicazione, con la conseguenza che si è prodotta un'oggettiva disparità rispetto alle altre regioni italiane.

Inoltre, non può non assumere rilievo la circostanza che l'ultima revisione delle liste di collocamento risale in Sicilia al 1998 – anno in cui si è svolto il censimento straordinario - con il risultato che esiguo e residuale è il numero degli iscritti presso le SCICA che abbiano un'anzianità di disoccupazione inferiore a quattro anni!

Non solo, dunque, risulta non esplicitata la funzione *attiva* demandata ai nuovi Servizi per l'Impiego (salvo sporadiche locali eccezioni), ma la stessa attività di verifica periodica dello status di disoccupazione degli iscritti nelle liste è incompiuta.

### **4. Conclusioni**

Unanime è, comunque, la volontà, espressa dal Direttore del Servizio Ufficio Regionale del Lavoro e dai Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro, di non ulteriormente postergare l'applicazione in Sicilia del citato decreto legislativo 181/2000, anche alla luce della recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, delle nuove norme in materia di incontro tra

domanda e offerta di lavoro (di prossima pubblicazione sulla GURI) che sanciscono la definitiva soppressione delle liste di disoccupazione e la riforma del Collocamento.

Pertanto, nella considerazione che il P.O.R. ha valore di legge; in attesa che la normativa recata da D.Lgs. 181/2000 abbia corso attraverso l'operatività degli strumenti organizzativi previsti dal *Masterplan Regionale dei Servizi dell'Impiego*; nell'insussistenza pressoché generalizzata di *misure attive del lavoro*, offerte dagli attuali uffici del lavoro; stante l'impossibilità dell'accertamento dei requisiti soggettivi indicati alle lettere a) e b) del punto 2; e al solo scopo di non discriminare i disoccupati siciliani dall'accesso alla Misura del POR indicata in oggetto, si comunica che la Commissione Regionale per l'Impiego, nella seduta del 18.12.2002, ha espresso l'avviso che la durata della ricerca attiva di un'occupazione o la condizione di inattività possano essere attestate dagli interessati esclusivamente mediante *autocertificazione*.

A tal fine si dispone che, per semplificazione e celerità dei procedimenti relativi all'accesso agli interventi, i Soggetti attuatori trasmettano alle Sezioni Circostrizionali per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura, competenti per territorio, copia della domanda di iscrizione all'intervento degli allievi ammessi, accompagnata da fotocopia del documento di identità personale dei richiedenti, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Qualora le SS.CC.I.C.A. riscontrino, sulla sola scorta delle dichiarazioni ricevute, che i destinatari degli interventi non posseggano i requisiti richiesti dalla Misura, ne richiederanno ai Soggetti attuatori dei progetti la sostituzione.

Su richiesta di questi, le SS.CC.I.C.A. forniranno gli elenchi degli iscritti nelle attuali liste di collocamento che appaiono, potenzialmente, idonei all'avviamento verso le attività progettuali di Misura, i quali, comunque, dovranno rendere l'autocertificazione sopraddeata.

I Servizi Uffici Provinciali del Lavoro e le dipendenti SS.CC.I.C.A., nel porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza, si atterranno alle indicazioni di cui alla presente direttiva.

Non sfuggirà, al riguardo, l'esigenza di realizzare pienamente gli interventi intrapresi, nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Sicilia, tenuto conto dell'importanza strategica che gli stessi assumono quali strumenti per favorire l'occupazione.

Ai sensi della Legge 241/1990, si rende noto che:

- La struttura organizzativa responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali sulla Misura 3.02 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 è il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale: Dirigente, Dott. Domenico Palermo;
- L'Ufficio cui è affidata la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti è l'Unità Operativa di Base n.1 – F.S.E.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla GURS ed è consultabile al sito [www.regione.sicilia.it/lavoro](http://www.regione.sicilia.it/lavoro).

L'ASSESSORE  
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)